

Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — El Fatmi/Consiglio**(Causa T-409/08)**

(2008/C 301/90)

*Lingua processuale: il neerlandese***Parti***Ricorrente:* Nouriddin El Fatmi (Vught, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. G. Pulles)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni del ricorrente**

— dichiarare inapplicabile il regolamento (CE) n. 2580/2001 e/o annullare la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, sempre nei limiti in cui detti provvedimenti risultano applicabili al ricorrente;

— condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare l'inapplicabilità nei suoi confronti del regolamento (CE) n. 2580/2001 ⁽¹⁾ e annullare la decisione 2008/583/CE ⁽²⁾ laddove detta decisione si riferisce al ricorrente stesso.

In primo luogo il ricorrente afferma che il Consiglio ha operato in contrasto con quanto disposto all'art. 5 CE. Secondo il ricorrente il Consiglio non era competente dal momento che manca qualsiasi nesso con un paese terzo o con il mercato comune.

In secondo luogo il ricorrente asserisce che gli artt. 60, 301 e 308 CE non conferiscono alcuna competenza per adottare il regolamento contestato.

In terzo luogo il ricorrente sostiene che il Consiglio ha operato in contrasto con l'art. 1, n. 4, della posizione comune 27 dicembre 2001, 2001/931 ⁽³⁾ e abbia violato disposizioni procedurali essenziali e principi di diritto comunitario, fra cui l'obbligo di motivazione. A parere del ricorrente le decisioni nazionali sulle quali, fra l'altro, si fonda il Consiglio, da un lato, non sono, decisioni prese da un'autorità competente ai sensi dell'art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, e, dall'altro, sono decisioni riformate in secondo grado dinanzi al giudice nazionale.

In quarto luogo il ricorrente deduce che il Consiglio ha violato i diritti fondamentali del ricorrente medesimo ed in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ed il diritto di proprietà.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21).

⁽³⁾ Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).

Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület/Commissione delle Comunità europee**(Causa T-411/08)**

(2008/C 301/91)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti Z. Hegymegi-Barakonyi e P. Vörös)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare gli artt. 3 e 4, n. 2, della decisione nei limiti in cui si applicano alla ricorrente nonché l'art. 4, n. 3, della decisione nei limiti in cui riguarda l'art. 3;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def. (caso COMP/C/2/38.698 — CISAC), a termini della quale i membri della CISAC ⁽¹⁾ stabiliti nel SEE hanno messo in atto una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE, per il fatto di aver coordinato le limitazioni territoriali dei mandati di rappresentanza reciproca che gli stessi si accordano in un modo atto a restringere la portata di una licenza al territorio nazionale di ogni società di gestione collettiva.

La ricorrente chiede l'annullamento degli artt. 3 e 4, nn. 2 e 3, della decisione impugnata che attengono a tre specifiche forme di esercizio (Internet, trasmissione via satellite e ritrasmissione via cavo) stando ai quali alla ricorrente viene imputata una violazione dell'art. 81 CE per il fatto di aver coordinato con altri Stati membri della CISAC le clausole di limitazione territoriale contenute in accordi di rappresentanza reciproca con modalità atte a restringere la portata di una licenza al territorio nazionale di ogni società di gestione collettiva (in inglese «collective rights management societies» «CMRS»).

La ricorrente contesta la decisione controversa sulla base di quattro motivi, ossia l'incompetenza, la violazione di un requisito procedurale sostanziale, la violazione del Trattato CE e l'abuso di poteri da parte della Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente formula i seguenti motivi di impugnazione.

In primo luogo, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa avendo adottato una decisione che si discostava sostanzialmente dalla posizione formulata nella comunicazione degli addebiti.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione viola l'art. 253 CE, essendo erroneamente motivata e non identificando il momento iniziale delle presunte pratiche concordate.

In terzo luogo, la ricorrente afferma che la decisione contravviene all'art. 81 CE e all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1/2003⁽¹⁾ in quanto la Commissione non ha fornito prove sufficienti a dimostrare in modo giuridicamente adeguato l'esistenza di una pratica concordata e di conseguenza non ha soddisfatto l'onere della prova.

In quarto luogo, la Artisjus deduce che la decisione viola l'art. 86, n. 2, CE, considerato che la ricorrente è un'impresa incaricata di svolgere servizi di interesse economico generale e che l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza prevista nella decisione impugnata ostacola lo svolgimento degli specifici incarichi ad essa attribuiti.

Secondo la ricorrente la Commissione ha fatto altresì un uso distorto dei poteri ad essa conferiti dall'art. 81 CE avendo eluso una procedura appositamente prevista dal Trattato CE per far fronte alle circostanze del caso di specie. Inoltre, la ricorrente afferma che la decisione viola l'art. 151, n. 4, CE giacché non rispetta la diversità culturale. Infine, sostiene che la decisione viola il principio di certezza del diritto nei limiti in cui impone una condotta che la Commissione non ha, di fatto, definito.

(¹) Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori («CISAC»).

(²) Regolamento(CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 25 settembre 2008 — Trubion Pharmaceuticals/UAMI — Merck (TRUBION)

(Causa T-412/08)

(2008/C 301/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trubion Pharmaceuticals Inc. (Seattle, Stati Uniti) (rappresentante: avv. C. Hertz-Eichenrode)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 luglio 2008 (procedimento R 1605/2007-2); e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TRUBION» per prodotti e servizi delle classi 5 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario «BION» (registrazione n. 72 884) per vari prodotti; marchio figurativo comunitario «TriBion Harmonis» (registrazione n. 3 282 936) per vari prodotti.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella parte relativa ai prodotti della classe 5 e rigetto in ordine ai restanti servizi della classe 42.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.